



Provincia Autonoma di Trento

Assessorato all'Urbanistica e Ambiente

Piano urbanistico provinciale

NORME DI ATTUAZIONE





Sommario

Capo I	1
Obiettivi, contenuti ed elementi del piano urbanistico provinciale	
Art. 1	1
<i>Obiettivi del piano urbanistico provinciale</i>	
Art. 2	1
<i>Contenuti del piano urbanistico provinciale</i>	
Art. 3	2
<i>Elementi del piano</i>	
Art. 4	2
<i>Relazione illustrativa</i>	
Art. 5	2
<i>Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani</i>	
Art. 6	3
<i>Materiali di supporto per la pianificazione territoriale</i>	
Capo II	3
Inquadramento strutturale, invarianti e carta del paesaggio	
Art. 7	3
<i>Inquadramento strutturale</i>	
Art. 8	4
<i>Invarianti</i>	
Art. 9	5
<i>Carta del paesaggio</i>	
Capo III	6
Carta delle tutele paesistiche	
Art. 10	6
<i>Contenuti della carta delle tutele paesistiche</i>	
Art. 11	6
<i>Aree di tutela ambientale</i>	
Art. 12	7
<i>Beni ambientali</i>	
Art. 13	7
<i>Beni culturali</i>	
Capo IV	7
Carta di sintesi della pericolosità	
Art. 14	7
<i>Contenuti della carta di sintesi della pericolosità</i>	
Art. 15	8
<i>Aree con penalità elevate</i>	



Art. 16	9
<i>Aree con penalità medie</i>	
Art. 17	9
<i>Aree con penalità basse</i>	
Art. 18	10
<i>Aree con altri tipi di penalità</i>	
Capo V	10
Reti ecologiche e ambientali	
Art. 19	10
<i>Contenuti delle reti ecologiche e ambientali</i>	
Sezione I	11
Risorse idriche	
Art. 20	11
<i>Tutela delle risorse idriche</i>	
Art. 21	11
<i>Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati</i>	
Art. 22	12
<i>Aree di protezione dei laghi</i>	
Art. 23	12
<i>Aree di protezione fluviale</i>	
Sezione II	13
Aree a elevata naturalità e a elevata integrità	
Art. 24	13
<i>Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità</i>	
Art. 25	13
<i>Siti e zone della rete ecologica europea "Natura 2000"</i>	
Art. 26	13
<i>Aree a parco naturale</i>	
Art. 27	14
<i>Riserve naturali</i>	
Art. 28	15
<i>Aree a elevata integrità</i>	
Capo VI	15
Sistema insediativo e reti infrastrutturali	
Art. 29	15
<i>Sistema insediativo e reti infrastrutturali</i>	
Sezione I	16
Sistema insediativo	
Art. 30	16
<i>Dimensionamento residenziale</i>	



Art. 31	17
<i>Attrezzature e centri di attrazione di livello sovracomunale</i>	
Art. 32	17
<i>Programmazione urbanistica del settore commerciale</i>	
Art. 33	18
<i>Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale</i>	
Art. 34	20
<i>Aree di riqualificazione urbana</i>	
Art. 35	20
<i>Aree sciabili e sistemi piste-impianti</i>	
Art. 36	21
<i>Aree estrattive</i>	
Art. 37	22
<i>Aree agricole</i>	
Art. 38	24
<i>Aree agricole di pregio</i>	
Art. 39	24
<i>Aree a pascolo</i>	
Art. 40	25
<i>Aree a bosco</i>	
Sezione II	26
Reti infrastrutturali	
Art. 41	26
<i>Reti per la mobilità</i>	
Art. 42	27
<i>Tracciati e corridoi energetici e telematici</i>	
Capo VII	28
Disposizioni finali e transitorie	
Art. 43	28
<i>Provvedimenti di attuazione del piano</i>	
Art. 44	28
<i>Aree soggette a vincolo idrogeologico</i>	
Art. 45	28
<i>Opere di infrastrutturazione e attività agricole</i>	
Art. 46	29
<i>Aree per infrastrutture militari</i>	
Art. 47	29
<i>Norme transitorie e finali</i>	

Capo I

Obiettivi, contenuti ed elementi del piano urbanistico provinciale

Art. 1

Obiettivi del piano urbanistico provinciale

1. Questo piano urbanistico provinciale, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale concernente “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, di seguito denominata “legge urbanistica”, persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire la riproducibilità e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali provinciali, nel rispetto dell'ambiente ed al fine di perseguire la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con il principio di sussidiarietà responsabile;
- b) definire il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale, e di quelli di programmazione socio-economica;
- c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo di integrazione nel territorio europeo;
- d) accrescere la competitività del sistema provinciale e la riconoscibilità della sua identità territoriale.

Art. 2

Contenuti del piano urbanistico provinciale

1. Sono oggetto di questo piano:

- a) l'inquadramento strutturale e l'individuazione delle invarianti come definiti dalla legge urbanistica;
- b) l'analisi del sistema del paesaggio trentino mediante la carta del paesaggio;
- c) l'individuazione delle zone di interesse ambientale e naturalistico, da sottoporre a tutela del paesaggio, stabilendone la specifica normativa d'uso per la valorizzazione paesaggistico-ambientale;
- d) i criteri, gli indirizzi ed i parametri per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni;
- e) la sintesi della disciplina degli aspetti legati alla sicurezza fisica del territorio, nelle componenti idro-geologiche, valanghive, sismiche e di pericolo di incendi boschivi, mediante la carta di sintesi della pericolosità;
- f) la definizione degli indirizzi per le strategie che costituiscono il quadro di riferimento nella valutazione strategica della pianificazione urbanistica e di settore;
- g) la disciplina delle reti ecologiche e ambientali e di quelle infrastrutturali;
- h) la ricognizione dei beni ambientali e di quelli culturali;
- i) la definizione degli elementi di riferimento per il sistema insediativo e per quello infrastrutturale nonché dei corridoi energetici.

Art. 3

Elementi del piano

1. Ai sensi delle disposizioni in materia contenute nella legge urbanistica, il piano urbanistico provinciale è costituito da:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le norme di attuazione;
- c) la cartografia;
- d) elenchi di invarianti (allegato 1);
- e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani (allegato 2);
- f) materiali di supporto per la pianificazione territoriale.

2. La cartografia di cui alla lettera c) del comma 1, si articola in:

- a) inquadramento strutturale;
- b) carta del paesaggio;
- c) carta delle tutele paesistiche;
- d) carta di sintesi della pericolosità;
- e) reti ecologiche e ambientali;
- f) sistema insediativo e reti infrastrutturali.

Art. 4

Relazione illustrativa

1. La relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale sviluppa gli obiettivi di cui all'articolo 1, specifica i contenuti di queste norme di attuazione e fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 5

Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, in coerenza con il programma di sviluppo provinciale, propone indirizzi per orientare il governo del territorio in funzione della definizione del modello di sviluppo delle comunità e delle relative linee strategiche.

2. Nel quadro degli indirizzi previsti dal comma 1 nonché del modello di sviluppo locale, il piano territoriale della comunità specifica ed integra le strategie locali di sviluppo, comprendendo previsioni e opere attuabili da soggetti pubblici e privati al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

3. La valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale comprende anche la valutazione di coerenza di tali strumenti con gli indirizzi di cui al comma 1.

4. Gli indirizzi per le strategie possono essere aggiornati dalla Giunta provinciale sulla

base del monitoraggio degli effetti prodotti dagli strumenti di pianificazione territoriale previsto dalla valutazione strategica degli strumenti medesimi.

Art. 6

Materiali di supporto per la pianificazione territoriale

1. I materiali di supporto per la pianificazione territoriale previsti dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 si articolano in:

- a) temi e documenti;
- b) sistema informativo ambiente e territorio: strumenti e tematismi per la pianificazione;
- c) assetto territoriale e dinamiche insediative in Trentino;
- d) le linee guida per la pianificazione urbanistica locale di cui al comma 2;
- e) le linee guida per la carta del paesaggio di cui al comma 3.

2. La Giunta provinciale predispose un documento metodologico costituente le linee guida per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica locale, in coerenza con i contenuti e le indicazioni del piano urbanistico provinciale.

3. La Giunta provinciale, sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 e delle loro relazioni, approva con propria deliberazione le linee guida volte a definire criteri e modalità per la verifica di coerenza con la carta del paesaggio degli strumenti di pianificazione e dei piani e programmi di settore.

4. I materiali di supporto per la pianificazione territoriale forniscono ulteriori elementi conoscitivi e di approfondimento dei contenuti della relazione illustrativa nonché indicazioni e modalità operative per orientare la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale. I contenuti dei predetti materiali di supporto possono essere aggiornati ed integrati con deliberazione della Giunta provinciale.

Capo II

Inquadramento strutturale, invarianti e carta del paesaggio

Art. 7

Inquadramento strutturale

1. L'inquadramento strutturale, ai sensi della legge urbanistica, costituisce la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale e costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale. Esso individua altresì le invarianti ai sensi dell'articolo 8.

2. La tavola dell'inquadramento strutturale si compone dei seguenti elementi costitutivi:

- a) quadro primario, relativo agli elementi di strutturazione fisica del territorio. Esso comprende gli elementi geologici e geomorfologici, la rete idrografica, le aree boscate e a pascolo, le aree agricole riconosciute come strutturali in base all'estensione e al ruolo produttivo, le aree a elevata naturalità;
- b) quadro secondario, relativo alla stratificazione dei processi di insediamento. Esso comprende gli insediamenti storici, i sistemi di beni storici e artistici, i siti archeologici, la viabilità storica, le cave di pietra e le miniere storiche, i centri urbani di livello provinciale e di livello sovralocale, i centri turistici principali, le reti di connessioni viabilistiche e ferroviarie principali e secondarie;
- c) quadro terziario, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi rappresentativi, riferito agli aspetti identitari dei luoghi, che comprende i beni del patrimonio dolomitico, i beni geologici e geomorfologici o geositi, i beni ambientali, archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi.

3. L'inquadramento strutturale può essere integrato e modificato nei limiti previsti dalla legge urbanistica.

4. Nella valutazione delle strategie gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i vantaggi e i rischi conseguenti agli effetti di trasformazione ipotizzati rispetto alle risorse individuate mediante l'inquadramento strutturale con riferimento:

- a) al riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
- b) al miglioramento dell'efficacia in termini di funzionalità del sistema strutturale e di stabilità fisica del territorio;
- c) alla riduzione degli effetti dei processi di sottoutilizzo che conducono a una diminuzione di funzionalità;
- d) al recupero di situazioni di degrado.

Art. 8

Invarianti

1. Sono invarianti, ai sensi della legge urbanistica, gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Costituiscono invarianti ai sensi del comma 1 i seguenti elementi:

- a) i principali elementi geologici e geomorfologici, quali vette, forre, cascate, morfosculture, marocche, aree carsiche, grotte, morfologie glaciali periglaciali, aree di interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, compresi nell'allegato 1;
- b) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee (laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati) nonché dai ghiacciai;
- c) le foreste demaniali e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani,

le aree a elevata naturalità (parchi naturali, siti e zone della rete europea "Natura 2000", riserve naturali provinciali costituite da riserve e biotopi di interesse provinciale individuate ai sensi della legislazione vigente) compresi nell'allegato 1, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge;

- d) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
- e) i paesaggi rappresentativi (beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, beni del patrimonio dolomitico), in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato 1.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione integra e aggiorna le invarianti di cui al presente articolo sulla base di studi ulteriori.

4. I piani territoriali delle comunità possono approfondire e integrare le invarianti e ne specificano la disciplina d'uso delle aree interessate nel rispetto della vigente normativa, ivi comprese le disposizioni di questo piano, ammettendo solamente interventi di trasformazione del suolo compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

5. La disciplina dei beni dolomitici, ricompresi nei paesaggi rappresentativi di cui al comma 2, lettera e), sarà oggetto dell'accordo di programma interprovinciale che è alla base della candidatura delle Dolomiti al patrimonio mondiale naturale dell'Unesco.

Art. 9

Carta del paesaggio

1. La carta del paesaggio di questo piano fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale nonché delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici.

2. La carta del paesaggio individua:

- a) gli ambiti elementari, intesi come quegli elementi del paesaggio caratterizzati da unitarietà funzionale, quali gli insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi-torrenti-laghi, fasce di rispetto dei laghi e ghiacciai;
- b) i sistemi complessi, intesi come quegli elementi del paesaggio caratterizzati da una compresenza di beni tra i quali alcuni emergono per importanza identitaria, quali gli ambiti di edificazione tradizionale, di interesse rurale, di interesse alpino e di interesse fluviale;
- c) le unità di paesaggio percettivo, intese come quegli elementi del paesaggio percepiti in quanto ambienti unitari nel loro complesso e classificati con il nome del carattere paesaggistico prevalente, quali insiemi urbanizzati, rurali, forestali, lacustri e alpini;
- d) le aree agricole di interesse paesaggistico.

3. La carta del paesaggio fornisce elementi per l'individuazione da parte dei piani territoriali della comunità, nelle diverse scale grafiche, di situazioni di eccellenza riferite a:

- a) elementi lineari come limite di espansione urbana;
- b) elementi lineari come fronti di pregio;
- c) elementi puntuali di interesse culturale e naturalistico.

4. I piani territoriali delle comunità definiscono la carta del paesaggio del relativo territorio, sulla base della natura e delle relazioni tra gli elementi di cui ai commi 2 e 3, anche mediante l'utilizzo di scale cartografiche più idonee, tenuto conto delle linee guida di cui all'articolo 6, comma 3. I piani territoriali delle comunità provvedono inoltre ad individuare le situazioni problematiche o critiche e le soluzioni di riqualificazione più adeguate.

5. Sulla base delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e degli approfondimenti dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori comunali possono specificare ulteriormente i caratteri, i perimetri e le relazioni degli elementi di cui ai commi 2 e 3.

Capo III ***Carta delle tutele paesistiche***

Art. 10

Contenuti della carta delle tutele paesistiche

1. La carta delle tutele paesistiche individua:

- a) le aree di tutela ambientale;
- b) i beni ambientali;
- c) i beni culturali.

Art. 11

Aree di tutela ambientale

1. Sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree di tutela ambientale attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione:

- a) uso di limiti fisici evidenti (viabilità, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) definizione, in mancanza di limiti di cui alla lettera a), di limiti prefissati (fasce di grandezza uniforme, curve di livello);
- c) uso di limiti amministrativi o catastali in mancanza di limiti di cui alle lettere a) e b).

3. La funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio dei piani territoriali delle comunità e con le linee guida di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e); la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può definire ulteriori criteri per l'esercizio della funzione di tutela paesaggistica.

Art. 12

Beni ambientali

1. I manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica sono compresi negli elenchi contenuti nell'allegato 1 e schematicamente indicati nella carta delle tutele paesistiche. Per l'esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione adottati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può aggiornare ed integrare i beni di cui al presente articolo sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, secondo le procedure stabilite dalla legge urbanistica.

Art. 13

Beni culturali

1. I manufatti e siti di interesse culturale vincolati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia sono schematicamente indicati nella carta delle tutele paesistiche.

2. Una selezione di tali manufatti e siti di rilevanza culturale, sulla base della valenza territoriale e del valore rappresentativo dell'identità culturale, sono indicati con apposita simbologia nella cartografia dell'inquadramento strutturale e sono altresì riportati nell'elenco contenuto nell'allegato 1.

3. Per l'esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.

4. I piani regolatori comunali possono introdurre vincoli e limitazioni d'uso, di carattere urbanistico, da osservare per la conservazione e la valorizzazione dei manufatti e dei siti di cui al comma 1 e degli ulteriori manufatti e siti di rilevanza culturale da essi individuati.

Capo IV

Carta di sintesi della pericolosità

Art. 14

Contenuti della carta di sintesi della pericolosità

1. La carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa

in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici ai sensi della normativa medesima. Essa individua in particolare:

- a) le aree con penalità elevate;
- b) le aree con penalità medie;
- c) le aree con penalità basse;
- d) le aree con altri tipi di penalità.

2. Al fine di assicurare un quadro organico nella rappresentazione e nella disciplina della pericolosità, la carta di sintesi riporta gli ambiti fluviali di interesse idraulico previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 15

Aree con penalità elevate

1. Sono aree con penalità elevate quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi altamente gravosi per combinazione di intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2 e a condizione che con apposita relazione tecnica si analizzino dettagliatamente le condizioni di pericolo e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro gestione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:

- a) le opere di infrastrutturazione che non risultino delocalizzabili e che non contribuiscano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio, nonché quelle di rimodellazione dei terreni;
- b) nelle sole aree con penalità elevate per eventi valanghivi, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;
- c) nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
- d) gli interventi sotterranei o aerei che non risultino esposti ai pericoli presenti in superficie e che non possano influire negativamente sugli stessi.

4. Gli edifici esistenti che ricadono in aree con penalità elevate, previa specifica relazione tecnica, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di superficie o di volume e cambi d'uso che determinano un incremento del pericolo per le persone, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 3. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, qualora ciò consenta di ridurre significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa e prevenzione.

Art. 16*Aree con penalità medie*

1. Sono aree con penalità medie quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi mediamente gravosi per combinazione di intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità medie è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2 e a condizione che con apposita relazione tecnica si analizzino dettagliatamente le condizioni di pericolo e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro gestione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati:

- a) gli interventi ammessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, nonché le bonifiche agrarie;
- b) gli interventi ammessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 15, con possibilità di ampliamento, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano, non superiore al dieci per cento del volume esistente;
- c) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), a condizione che la loro utilizzazione sia subordinata alla realizzazione di apposite opere o misure difensive che consentano il declassamento della pericolosità.

4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti da nuovi strumenti di pianificazione o loro varianti in aree con penalità media sono ammessi solo a condizione che i medesimi strumenti di pianificazione prevedano altresì la realizzazione di apposite opere o misure difensive che consentano il declassamento della pericolosità. A tal fine gli strumenti di pianificazione medesimi e loro varianti devono essere supportati dalla relazione tecnica di cui al comma 3. Le strutture provinciali competenti, in sede di esame delle previsioni degli strumenti di pianificazione secondo le procedure previste dalla legge urbanistica, si esprimono con parere vincolante anche in merito all'idoneità delle opere o misure difensive finalizzate al declassamento della pericolosità dell'area.

Art. 17*Aree con penalità basse*

1. Sono aree con penalità basse quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi moderatamente gravosi per combinazione di intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità basse sono ammesse, oltre agli interventi consentiti ai sensi degli articoli 15 e 16, le sole attività di trasformazione urbanistica ed edilizia aventi caratteristiche costruttive e gestionali compatibili con le locali condizioni di pericolo. I relativi progetti devono quindi essere supportati da apposita relazione tecnica che attesti detta compatibilità e che assicuri l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi.

Art. 18

Aree con altri tipi di penalità

1. Nella carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.

2. La Giunta provinciale definisce con apposito provvedimento ovvero nell'ambito del periodico aggiornamento della carta di sintesi della pericolosità i criteri di rappresentazione e la disciplina d'uso delle aree di cui al comma 1; con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può fornire indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Capo V

Reti ecologiche e ambientali

Art. 19

Contenuti delle reti ecologiche e ambientali

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse naturali sia all'interno del territorio provinciale che nei rapporti con i territori circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat.

2. Le reti ecologiche e ambientali sono costituite da:

- a) le risorse idriche;
- b) le aree di protezione delle risorse idriche;
- c) le aree a elevata naturalità;
- d) le aree a elevata integrità in quanto aree a bassa o assente antropizzazione.

3. Per l'esatta perimetrazione e la disciplina specifica concernente la tutela e l'utilizzazione delle aree predette si applicano le disposizioni provinciali in materia.

4. Nel rispetto della legislazione provinciale vigente, i piani territoriali delle comunità approfondiscono le indicazioni del PUP per le reti ecologiche e ambientali. Sulla base di accordi di programma tra i comuni e le comunità interessati e la Provincia può essere attivata la rete di riserve per assicurare la funzionalità degli habitat di interesse naturalistico.

Sezione I

Risorse idriche

Art. 20

Tutela delle risorse idriche

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto da questa sezione, per la tutela delle risorse idriche trovano applicazione la disciplina del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), del piano provinciale di tutela delle acque e le altre norme di settore.

2. La Giunta provinciale, con apposite deliberazioni ovvero nell'ambito del periodico aggiornamento della carta di sintesi della pericolosità, aggiorna le previsioni del piano urbanistico provinciale ai fini dell'applicazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Art. 21

Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati

1. I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali.

2. Nella medesima cartografia di cui al comma 1 sono altresì rappresentate le risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

3. In relazione alla vulnerabilità delle risorse di cui ai commi 1 e 2 ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, le linee guida per la tutela della risorsa idropotabile, individuando in particolare le seguenti aree:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto idrogeologico;
- c) zone di protezione.

4. La Giunta provinciale, con apposite deliberazioni ovvero nell'ambito del periodico aggiornamento della carta di sintesi della pericolosità, può aggiornare le previsioni di cui al presente articolo, anche modificando l'elenco dei pozzi, delle sorgenti e delle risorse idriche di cui ai commi 1 e 2.

Art. 22

Aree di protezione dei laghi

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in metri 100 dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.

2. In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive o di ampliamenti di strutture esistenti comportanti un aumento di ricettività.

3. Gli edifici esistenti possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità nei limiti previsti dai piani regolatori comunali, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

4. Nei limiti previsti dai piani regolatori comunali, i complessi ricettivi turistici all'area aperta esistenti nelle aree di cui al presente articolo possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, senza aumento della ricettività, ovvero di limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurato il miglioramento ambientale attraverso l'allontanamento dei complessi dai laghi o la migliore fruibilità pubblica delle rive.

Art. 23

Aree di protezione fluviale

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.

2. I piani territoriali delle comunità provvedono a delimitare le aree di protezione fluviale, tenuto conto delle complessive esigenze di assetto territoriale, e ne dettano la disciplina d'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal PGUAP.

3. I piani regolatori comunali possono specificare ulteriormente le prescrizioni da osservare per la conservazione e valorizzazione ambientale delle aree poste lungo i principali corsi d'acqua.

Sezione II

Aree a elevata naturalità e a elevata integrità

Art. 24

Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità

1. Le aree a elevata naturalità sono costituite dalla rete ecologica europea "Natura 2000", dai parchi naturali, dalle riserve naturali provinciali (biotopi e riserve di interesse provinciale) e dalle riserve locali (biotopi e riserve di interesse locale) individuati in conformità alle norme in materia di aree protette.
2. Le aree ad elevata integrità sono costituite dai ghiacciai perenni, dalle rocce e rupi boscate.
3. Fatto salvo quanto specificamente previsto da questa sezione, per la tutela delle aree di cui ai commi 1 e 2 si applica la normativa di settore.

Art. 25

Siti e zone della rete ecologica europea "Natura 2000"

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali rappresenta, a titolo ricognitivo, i siti e le zone della rete ecologica europea "Natura 2000", individuati dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali è aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri dei siti e delle zone della rete ecologica europea "Natura 2000" apportate a conclusione delle procedure di monitoraggio previste dalla direttiva 92/43/CE.

Art. 26

Aree a parco naturale

1. Sono aree a parco naturale quei territori costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti.
2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua i perimetri dei parchi naturali provinciali. Con deliberazione della Giunta provinciale è disposto l'aggiornamento della cartografia

del piano urbanistico provinciale a seguito dell'istituzione di nuovi parchi naturali da parte di leggi provinciali che ne determinino contestualmente i perimetri subordinatamente alla sottoscrizione di specifici accordi di programma di carattere territoriale.

3. I piani dei parchi possono precisare i perimetri di cui al comma 2 quando ciò sia opportuno in relazione a limiti fisici evidenti o a limiti amministrativi o catastali e altresì ampliarli ove siano chiaramente individuabili le caratteristiche di cui al comma 1. Nel caso di aggiornamenti dei perimetri dei parchi ai sensi di questo comma, con deliberazione della Giunta provinciale sono conseguentemente aggiornate le previsioni della tavola.

4. La disciplina urbanistica dei parchi naturali provinciali viene definita dai rispettivi piani. Ai fini della predetta disciplina le aree a parco naturale si distinguono in:

- a) riserve integrali, nelle quali, in considerazione dell'alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado di antropizzazione, l'ambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l'ambiente fisico; nelle riserve integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo a fini didattico-educativi;
- b) riserve guidate, nelle quali, in correlazione con le esigenze di tutela ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire l'accesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
- c) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate, nelle quali subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per l'utilizzazione turistico-ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvopastorali.

5. Nella pianificazione dei parchi naturali provinciali, al fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici, storico-antropici, possono essere delimitate riserve speciali e fissata la relativa disciplina di tutela.

6. Relativamente al Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e dalle altre normative statali e provinciali di riferimento.

Art. 27

Riserve naturali

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali riporta le riserve naturali provinciali (biotopi e riserve di interesse provinciale) e le riserve locali (biotopi e riserve di interesse locale) individuati in conformità alle norme in materia di aree protette.

2. Per l'esatta delimitazione catastale delle riserve di cui al comma 1 si fa riferimento ai

provvedimenti di individuazione adottati dall'organo competente.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono apportati gli aggiornamenti all'inquadramento strutturale, alle invarianti e alla tavola delle reti ecologiche e ambientali in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2.

Art. 28

Aree a elevata integrità

1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportino insediamenti stabili.

2. I piani territoriali delle comunità delimitano i perimetri delle predette aree indicate nella tavola delle reti ecologiche e ambientali e ne specificano la disciplina nel rispetto delle norme di legge in materia nonché in armonia con le finalità di tutela ambientale del presente articolo e con quelle di tutela delle invarianti.

3. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o infrastrutture di interesse generale, ivi compresi i rifugi alpini.

4. Nell'ambito dei ghiacciai, oltre ai manufatti speciali di cui al comma 3, sono consentite la sola manutenzione e ristrutturazione delle strutture esistenti.

Capo VI

Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Art. 29

Sistema insediativo e reti infrastrutturali

1. Il sistema insediativo di questo piano disciplina il dimensionamento residenziale, i servizi e le attrezzature di livello sovracomunale, i criteri generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale, nonché la disciplina delle seguenti aree individuate dalla tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali:

- a) aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale;
- b) aree di riqualificazione urbana;
- c) aree sciabili e sistemi piste-impianti;
- d) aree estrattive;
- e) aree agricole e aree agricole di pregio.

2. Costituiscono altresì elementi del sistema insediativo le aree a pascolo e a bosco, rappresentate nella tavola dell'inquadramento strutturale. La relativa disciplina di cui agli articoli 39 e 40 è formulata in coerenza con quella delle invarianti e con le norme provinciali in materia di foreste.

3. La tavola delle reti infrastrutturali individua le reti per la mobilità e i corridoi energetici e telematici.

Sezione I

Sistema insediativo

Art. 30

Dimensionamento residenziale

1. La determinazione del dimensionamento residenziale da parte dei piani regolatori comunali è effettuata nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in coerenza con le disposizioni in materia di residenza previste dalla legge urbanistica, tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
- b) contenimento del consumo di territorio, privilegiando il riuso e la riconversione dell'esistente;
- c) soddisfazione delle esigenze di prima abitazione;
- d) sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il settore turistico, le opportunità ricettive e alberghiere rispetto a quelle puramente residenziali, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.

2. I piani territoriali delle comunità possono specificare e integrare i criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, tenendo conto degli elementi previsti dal medesimo comma. Le comunità provvedono all'eventuale specificazione ed integrazione dei predetti criteri e parametri entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale.

3. I comuni adeguano le previsioni del piano regolatore concernenti il dimensionamento residenziale e le conseguenti prescrizioni di zona entro un anno dall'eventuale approvazione del provvedimento di specificazione ed integrazione della comunità di cui al comma 2. Ove il provvedimento della comunità non sia stato adottato entro il termine stabilito dal comma 2, i comuni provvedono direttamente all'adeguamento ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Giunta provinciale entro un anno dalla scadenza del predetto termine.

Art. 31*Attrezzature e centri di attrazione di livello sovracomunale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, la tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo le attrezzature e i centri di attrazione di livello sovracomunale costituiti da attrezzature, servizi pubblici, insediamenti per la grande distribuzione commerciale e per il terziario. Tale ricognizione è aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale in corrispondenza all'individuazione di nuove attrezzature e centri di attrazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. La previsione di nuovi servizi e attrezzature di livello provinciale, così come definiti nella relazione illustrativa (scuole medie superiori e di formazione professionale, strutture universitarie, strutture ospedaliere, carcere provinciale), è subordinata alla preventiva localizzazione di massima delle stesse da parte della Giunta provinciale, sentita la comunità e il comune o i comuni interessati. La localizzazione definitiva dei servizi e attrezzature di livello provinciale è effettuata dai piani territoriali delle comunità.

3. Ai fini della localizzazione degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché degli impianti di depurazione delle acque a servizio delle pubbliche fognature si applicano le disposizioni normative provinciali di settore.

4. I piani territoriali delle comunità definiscono i criteri per il dimensionamento e provvedono alla localizzazione di massima delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, ad esclusione di quelli di livello provinciale di cui al comma 2, in funzione dei seguenti elementi:

- a) consistenza demografica dei residenti stabilmente insediati;
- b) ruolo territoriale dei comuni, costituenti la comunità, rispetto all'attuale distribuzione dei servizi all'interno del territorio di riferimento;
- c) entità del bacino di utenza utilizzabile per ogni attrezzatura o servizio;
- d) presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario;
- e) entità del movimento turistico.

5. I piani regolatori comunali individuano la localizzazione definitiva delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovracomunale previsti dai piani territoriali delle comunità.

Art. 32*Programmazione urbanistica del settore commerciale*

1. I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono definiti, secondo quanto previsto dalla norme provinciali in materia, con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli indirizzi contenuti nella relazione illustrativa. La previsione di eventuali nuove grandi strutture di vendita al dettaglio con superficie superiore a 10.000 mq. è subordinata alla preventiva localizzazione di massima delle stesse da parte della Giunta provinciale, sentiti la comunità e il comune o i comuni interessati.

2. I piani territoriali delle comunità specificano e integrano i criteri di programmazione

commerciale di cui al comma 1, provvedendo:

- a) alla localizzazione di massima delle grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso, anche in relazione alle infrastrutture di collegamento ed ai servizi complementari richiesti;
- b) alla promozione di misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività della distribuzione commerciale negli insediamenti storici;
- c) a favorire modalità di connessione fra attività commerciali e offerta turistica.

3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 costituisce variante al piano territoriale della comunità e al piano regolatore comunale relativamente alle seguenti previsioni per le parti in cui esse non demandino all'ente locale alcun margine di discrezionalità all'atto del recepimento nel piano:

a) compatibilità urbanistica delle attività ammesse nelle diverse aree in relazione alle tipologie distributive, ai settori merceologici ed alle ulteriori funzioni ritenute ammissibili;

b) dotazioni minime di parcheggi pertinenziali e connesse disposizioni in tutti casi in cui i comuni abbiano recepito senza variazioni negli strumenti urbanistici le precedenti indicazioni della Giunta provinciale.

Art. 33

Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale

1. Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- c) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché siano individuate una localizzazione e modalità di gestione dell'attività tali da rendere compatibile l'insediamento sotto il profilo paesaggistico ed ambientale e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
- d) produzione di servizi innovativi e ad alto valore aggiunto rispetto alle imprese;
- e) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- f) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- g) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- h) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- i) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ogni insediamento.

3. Le aree predette sono individuate nella tavola del sistema insediativo e delle reti

infrastrutturali e sono distinte in:

- a) aree esistenti, quando risultino prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere di urbanizzazione;
- b) aree di progetto, quando si tratta di aree da urbanizzare e attrezzare ex novo o prevalentemente non utilizzate.

4. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree indicate dal PUP, sulla base delle esigenze di migliore e coordinato assetto territoriale e di funzionalità degli insediamenti e, al fine di migliorare l'attrattività del territorio, possono individuare ulteriori aree produttive del settore secondario di livello provinciale di progetto sulla base dei seguenti criteri:

- a) consistenza ed entità delle attività produttive insediate;
- b) prioritario recupero delle aree insediate interessate da attività dismesse;
- c) possibilità di razionale utilizzo dell'area;
- d) collegamento dell'area alle principali infrastrutture;
- e) ruolo territoriale dei comuni, costituenti la comunità, rispetto all'attuale distribuzione degli insediamenti produttivi;
- f) entità del bacino di utenza utilizzabile per il nuovo comparto produttivo.

5. Il dimensionamento delle nuove aree, individuate ai sensi del comma 4, deve essere supportato da specifiche indagini che, nell'ambito della valutazione strategica del piano territoriale della comunità, giustifichino le esigenze di sviluppo produttivo e assicurino la sostenibilità ambientale e socio-economica delle previsioni, tenuto conto delle condizioni e dei criteri di cui al comma 4.

6. La localizzazione delle ulteriori aree produttive di cui al comma 4 e la relativa disciplina urbanistica delle aree di cui al presente articolo è definita dai piani regolatori comunali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate al comma 1; ulteriori funzioni, comunque relative al settore della produzione industriale e artigianale di beni e servizi nonché alla commercializzazione dei relativi prodotti e affini, possono essere ammesse sulla base della verifica di coerenza con le caratteristiche del quadro insediativo nonché nel rispetto della lettera b);
- b) nelle aree di progetto vanno riservate apposite zone per servizi e impianti di interesse collettivo, per servizi alle attività produttive, quali le foresterie, nonché per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi;
- c) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo;
- d) all'interno di ogni complesso produttivo può essere consentita, previa redazione di un piano attuativo, la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi.

7. L'utilizzo delle aree di progetto è subordinato alla predisposizione e approvazione, da parte dei comuni, di un apposito piano attuativo, finalizzato al razionale utilizzo delle aree e alla loro qualificazione insediativa. Il piano attuativo determina la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l'ubicazione dei servizi e delle

attrezzature generali, i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali, delle tipologie edilizie e delle sistemazioni esterne.

8. I piani regolatori comunali possono individuare aree produttive di livello locale con carattere anche multifunzionale attenendosi ai criteri stabiliti dal comma 4. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali riporta a titolo ricognitivo le aree produttive di livello locale.

Art. 34

Aree di riqualificazione urbana

1. La tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali individua schematicamente le aree di riqualificazione urbana costituite dalle periferie urbane, oggetto di fenomeni di degrado insediativo, o dagli insediamenti produttivi per i quali si rende necessaria una riprogettazione complessiva, in relazione a esigenze di riconversione produttiva e di sviluppo strategico del territorio.

2. I piani regolatori comunali possono individuare ulteriori aree, in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del comma 1, e provvedono a formulare le proposte di intervento ivi comprese le nuove destinazioni funzionali, tenuto conto degli elementi e dei valori del quadro insediativo, delle originarie caratteristiche e funzioni storiche, nonché delle attività produttive in essere.

3. L'intervento su tali aree è subordinato all'approvazione di un piano attuativo, integrato da un documento contenente il quadro generale delle risorse mobilitate per l'attuazione del piano, il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i soggetti promotori del piano e il comune.

4. In attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 le aree libere sono inedificabili.

Art. 35

Aree sciabili e sistemi piste-impianti

1. La tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali indica le aree sciabili al fine di determinare le condizioni di equilibrio dei sistemi piste-impianti di risalita, tenendo conto della situazione esistente, delle esigenze che essa determina e di un programmato sviluppo nel contesto fisico-ambientale e dell'equilibrio idrogeologico proprio di ciascuna zona.

2. In tali aree sono consentite solo le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardino il movimento degli sciatori, l'attività degli addetti agli impianti ed ai servizi di assistenza e sicurezza. Le attrezzature di servizio e le infrastrutture sono ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

3. I piani territoriali delle comunità possono modificare in maniera anche sostanziale i

perimetri delle aree sciabili, previa favorevole conclusione della valutazione strategica da condurre, in particolare, sotto il profilo della compatibilità ambientale e della sostenibilità socio-economica, purché restino sempre assicurate, con riferimento al sistema piste e impianti, le funzioni e le finalità individuate nel PUP, nonché le condizioni precisate nella relazione del PUP medesimo. Nel caso di aree sciabili ricadenti nelle aree a parco naturale è acquisito preventivamente il parere dell'ente parco.

4. I piani regolatori comunali e i piani del parco possono modificare in maniera non sostanziale i perimetri delle aree sciabili tenuto conto:

- a) di limiti fisici esistenti (viabilità, corsi d'acqua, limite delle aree boscate);
- b) di esigenze di miglior adattamento alla morfologia territoriale;
- c) di esiti di analisi sulla stabilità idro-geologica dei versanti.

5. La precisazione da parte dei piani territoriali delle comunità dei collegamenti fra aree diverse previsti da questo piano che interessano aree a parco naturale è subordinata all'acquisizione del parere dell'ente parco, nonché alla favorevole conclusione della valutazione strategica da condurre, in particolare, sotto il profilo della compatibilità ambientale.

6. All'interno delle aree sciabili i piani regolatori comunali e i piani del parco possono indicare la posizione di massima degli impianti, ferma restando l'applicazione delle norme provinciali in materia per la localizzazione definitiva degli stessi.

7. Al di fuori delle aree sciabili di cui al presente articolo, sono consentiti solo impianti di risalita e relative piste, di interesse esclusivamente locale, i collegamenti sciistici, di larghezza e pendenza limitate, e iniziative di razionalizzazione degli impianti esistenti, purché comunque non comportino aumento del carico urbanistico e la realizzazione di apprezzabili opere di infrastrutturazione, nonché infine i centri per la pratica dello sci da fondo e relativi servizi.

8. La localizzazione degli impianti di risalita da parte del piano regolatore comunale o del piano del parco è comunque subordinata:

- a) al conseguimento del rapporto equilibrato fra utenti e dotazione locale di strutture residenziali e ricettive, di servizi e di infrastrutture nelle rispettive stazioni turistico-invernali;
- b) alla previsione di adeguate superfici di parcheggio alla base dei sistemi di impianti, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale secondo le specifiche capacità ed esigenze dei singoli sistemi e comunque non inferiore a 5 metri quadrati complessivi per sciatore.

Art. 36

Aree estrattive

1. La tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo le aree estrattive. Con il provvedimento della Giunta provinciale che approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali è disposto il conseguente aggiornamento del piano urbanistico provinciale.

2. Ferma restando la disciplina provinciale in materia di cave, il piano provinciale di

utilizzazione delle sostanze minerali assicura la coerenza con il piano urbanistico provinciale, rispondendo ai seguenti criteri:

- a) limitare l'interferenza delle nuove aree per attività estrattive con le reti ecologiche e ambientali e con gli elementi paesistici rilevanti evidenziati nella carta del paesaggio;
- b) razionalizzare l'organizzazione complessiva delle attività, considerando congiuntamente, gli impianti estrattivi, le aree di stoccaggio, gli accessi e i trasporti del materiale;
- c) coordinare organicamente le operazioni di estrazione con quelle di ripristino ambientale, assicurando il recupero dei siti minerari esauriti attraverso la rimozione degli impianti, la bonifica e la ricomposizione morfologica dei suoli;
- d) consentire il riuso per attività produttive dei siti minerari esauriti sulla base della verifica di coerenza con la carta del paesaggio e con le relative linee guida di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 37

Aree agricole

1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali.

2. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree agricole indicate dal PUP, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio, e definiscono criteri per la relativa disciplina d'uso.

3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

4. In tali aree sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole svolte in forma imprenditoriale;
- b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali, purché il richiedente svolga l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti.

5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento, nei limiti e secondo i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa in via eccezionale solo per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la predetta deliberazione, e comunque delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni;
- b) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale ovvero della residenza dell'imprenditore agricolo, qualora la stessa non coincida con il centro aziendale.

6. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano, aventi destinazione diversa da quella agricola, possono formare oggetto degli interventi di recupero previsti dalla legge urbanistica ed essere ampliati nei limiti previsti dai piani regolatori comunali redatti in conformità al presente articolo.

7. I piani territoriali delle comunità possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa valutazione strategica favorevole da condurre, in particolare, in coerenza con la carta del paesaggio, per:

- a) l'individuazione di aree da destinare a servizi pubblici di livello sovracomunale, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 31, ove risulti dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicarle in altre parti del territorio;
- b) l'ampliamento di aree produttive già insediate ovvero l'individuazione di nuove aree produttive di livello provinciale, purché rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive nel rispetto degli indirizzi per le strategie contenuti nel PUP.

8. I piani regolatori comunali possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa valutazione strategica favorevole da condurre, in particolare, in coerenza con la carta del paesaggio, per:

- a) l'individuazione di aree da destinare a servizi pubblici di livello locale per l'adeguamento agli standard previsti dalla legge urbanistica, ove risulti dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicarle in altre parti del territorio;
- b) l'ampliamento di aree produttive già insediate se rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie contenuti nel PUP;
- c) l'individuazione di nuove aree a destinazione residenziale o ricettiva, compatibilmente con i parametri di cui all'articolo 30 e nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze, qualora non sia conveniente, per motivi di tutela ambientale e paesaggistica, la loro localizzazione in altre parti del territorio.

9. I piani regolatori comunali provvedono:

- a) a precisare i perimetri delle aree agricole, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli;
- b) a indicare – zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sub-aree omogenee – particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica anche ai fini di tutela ambientale;
- c) fissare i parametri della urbanizzazione e della edificazione;
- d) definire le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dalla legge urbanistica.

Art. 38

Aree agricole di pregio

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio.

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico - sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, nonché della zonizzazione vitivinicola specificamente descritta nella relazione del PUP - ovvero dalla particolare valenza paesaggistica evidenziata nella carta del paesaggio.

3. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree agricole di pregio sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, nonché rispetto alle indicazioni della carta del paesaggio, e definiscono criteri per la relativa disciplina d'uso.

4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatto salvo quanto eccezionalmente previsto dai piani regolatori comunali, in coerenza con la carta del paesaggio e nel rispetto dei criteri stabiliti dai piani territoriali di comunità ai sensi del comma 3 per la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 4 e 5, ove risulti dimostrata l'impossibilità di ubicarli in altre zone. Fino alla data di entrata in vigore dei piani regolatori comunali redatti in conformità alle presenti disposizioni, la realizzazione in via eccezionale dei predetti manufatti e infrastrutture è autorizzata dalla Giunta provinciale, sentito il parere dell'organo tecnico consultivo della comunità competente.

5. La riduzione delle aree di pregio è disposta in via eccezionale, secondo quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'articolo 37, nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) la valutazione strategica sia condotta tenendo conto delle caratterizzazioni di cui al comma 2;
- b) sia prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree idonee da destinare a fini agricoli.

6. Si applica quanto previsto dai commi 6 e 9 dell'articolo 37.

Art. 39

Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.

2. Le aree a pascolo sono individuate nelle tavole dell'inquadramento strutturale e del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali sulla base di quanto contenuto negli strumenti di

pianificazione provinciale previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione dei predetti strumenti di pianificazione, nel caso in cui essi integrino o modifichino le aree a pascolo, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.

3. I piani regolatori comunali possono aggiornare i perimetri delle aree a pascolo modificandone i limiti, in relazione all'accertata alterazione dello stato di fatto, purché le modificazioni non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione forestale, rispettando i criteri e le definizioni degli elementi contenuti nella normativa di settore.

4. I piani territoriali delle comunità possono individuare ulteriori aree a pascolo, in relazione alla valenza ambientale, paesaggistica e colturale di tali aree e in coerenza con gli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste.

5. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica.

6. I piani regolatori comunali provvedono a definire le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dalla legge urbanistica.

Art. 40

Aree a bosco

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla gestione selvicolturale.

2. Le aree a bosco sono individuate nella tavola dell'inquadramento strutturale sulla base di quanto contenuto negli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I predetti strumenti di pianificazione che articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione individuano altresì i boschi che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.

3. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2, nel caso in cui essi integrino o modifichino l'inquadramento strutturale e le invarianti, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.

4. I piani regolatori comunali possono aggiornare i perimetri delle aree a bosco in relazione all'accertata alterazione dello stato di fatto, purché le modificazioni non alterino i contenuti sostanziali degli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste, rispettando i

criteri e le definizioni contenuti nella normativa di settore.

5. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati i lavori di sistemazione idraulica e forestale, le bonifiche agrarie, le opere di infrastrutturazione e gli altri interventi ammessi dagli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani territoriali delle comunità possono precisare le attività ammesse nelle aree a bosco, purché siano assicurate le condizioni fissate dalla Giunta provinciale in sede di approvazione di ciascun piano sotto il profilo del vincolo idrogeologico.

6. I piani regolatori comunali provvedono a definire le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dalla legge urbanistica.

Sezione II

Reti infrastrutturali

Art. 41

Reti per la mobilità

1. La tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali individua, sulla base delle dotazioni esistenti nonché delle strategie finalizzate ad assicurare la connessione del Trentino alle reti infrastrutturali europee, gli interventi sulle reti infrastrutturali atti ad assicurare la funzionalità e la competitività del territorio, l'accessibilità e il collegamento delle sue risorse e delle sue parti.

2. La relazione illustrativa del PUP descrive i corridoi infrastrutturali di livello provinciale, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi della mobilità finalizzati all'interconnessione del Trentino con i territori limitrofi. Per i nuovi collegamenti viabili da realizzare nell'ambito dei predetti corridoi infrastrutturali che richiedono l'intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto e della restante legislazione in materia, l'assenso della Provincia è prestato previa valutazione strategica sull'ipotesi progettuale di massima, da condurre in coerenza con i contenuti del PUP e assicurando le forme di partecipazione previste da tale procedura di valutazione. L'intesa è ratificata con legge provinciale.

3. La tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali individua i collegamenti funzionali da approfondire e definire nei piani territoriali delle comunità, anche in relazione alla categoria della strada, sulla base delle esigenze emerse in sede di valutazione strategica nonché di ragioni tecnico-economiche o di diverso assetto urbanistico e nel rispetto del regolamento di cui al comma 5, purché restino sempre assicurate le funzioni di collegamento previste dal piano urbanistico provinciale.

4. I tracciati delle strade di progetto e da potenziare sono definiti dai piani territoriali delle comunità, in relazione alla valenza sovracomunale del tracciato, ovvero dai piani regolatori comunali, per la viabilità di interesse esclusivamente locale, in accordo con le indicazioni del piano di settore e nel rispetto del regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento sono individuate, in particolare, le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo nonché le modalità di misurazione della larghezza delle strade. Il regolamento definisce inoltre le modalità per la classificazione dei tracciati stradali ai fini del dimensionamento e della definizione della relativa fascia di rispetto tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) il dimensionamento delle portate va strettamente riferito ai flussi previsti sulla base di specifiche valutazioni;
- b) la definizione dei tracciati e delle caratteristiche tecniche considera le caratteristiche del paesaggio al fine di perseguire il migliore inserimento ambientale;
- c) le caratteristiche tecniche sono orientate alla massima integrazione della rete viabilistica e dei trasporti, favorendo l'intermodalità e il rafforzamento del transito ferroviario e la massima connettività reticolare;
- d) gli interventi sono prioritariamente orientati a risolvere i collegamenti funzionali evidenziati nella tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali.

6. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade con riferimento alle diverse categorie delle stesse, ferma restando la disciplina statale in materia di autostrade.

7. La tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali riporta le linee ferroviarie esistenti e di progetto. La Giunta provinciale, con propria deliberazione e nel rispetto di quanto previsto dalla legge urbanistica, può apportare variazioni ai tracciati di progetto in attuazione di intese o accordi di programma con lo Stato e altri enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto e della legislazione in materia, ovvero a seguito di studi e progettazioni relativi alle nuove infrastrutture nonché in conseguenza di rilevazioni di maggiore dettaglio dei caratteri topografici e catastali delle aree interessate. Le fasce di rispetto dei tracciati ferroviari sono individuati secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5.

8. Nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 e in coerenza con le indicazioni dei piani di settore, i piani territoriali delle comunità precisano gli interventi da attuare per la realizzazione o il potenziamento delle linee di trasporto pubblico, in particolare al servizio delle principali località turistiche.

Art. 42

Tracciati e corridoi energetici e telematici

1. La tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i principali tracciati delle reti energetiche e telematiche.

2. Le indicazioni cartografiche dei tracciati individuati ai sensi del comma 1 possono essere integrate e modificate nei piani territoriali delle comunità, per rispondere a esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale nonché a ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto urbanistico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) minimizzare gli impatti ambientali, ivi compreso quello dell'inquinamento elettromagnetico, di antenne e altri impianti;

- b) evitare rilevanti interferenza di opere e manufatti con aree e risorse di specifico interesse paesaggistico;
- c) subordinare la realizzazione di nuovi tracciati a programmi di smantellamento degli impianti dismessi.

3. La relazione di questo piano descrive il corridoio energetico Fortezza-Verona, previsto lungo l'asse del Brennero, la cui definizione è subordinata a un accordo quadro di programma tra la Provincia, lo Stato, la Provincia autonoma di Bolzano e le regioni interessate.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può definire ulteriori corridoi energetici ai sensi delle norme vigenti sulla base di specifici accordi di programma.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 43

Provvedimenti di attuazione del piano

1. L'approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale di integrazione, aggiornamento e specificazione di questo piano di cui agli articoli 8, comma 3, 31, comma 2, 32, comma 1, secondo periodo, 41, comma 7 e 42, comma 4, è soggetta alle speciali procedure di adozione, deposito e partecipazione previste in materia dalla legge urbanistica.

Art. 44

Aree soggette a vincolo idrogeologico

1. L'individuazione dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico e la relativa tutela sono disciplinate dalle norme provinciali vigenti in materia.

2. I perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico sono riportati, in quanto parte del SIAT, negli specifici riquadri dell'inquadramento strutturale.

Art. 45

Opere di infrastrutturazione e attività agricole

1. Le norme previste dai precedenti articoli per le singole aree non escludono la realizzazione di opere di infrastrutturazione e le iniziative di bonifica agraria, purché coerenti con la disciplina delle invariants di cui all'articolo 8 e ferme restando le specifiche condizioni previste dagli articoli 15, 16, 17, e 18.

Art. 46*Aree per infrastrutture militari*

1. Nelle aree per infrastrutture militari, in consegna per uso governativo all'amministrazione militare, fino a che esse non siano dismesse, sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle forze armate nell'ambito delle materie che le leggi vigenti riservano alle competenze dello Stato; nelle aree predette e in tutte quelle ove risultino imposizioni di servitù militari sono da osservare altresì le prescrizioni e i divieti imposti a sensi delle leggi in vigore.

Art. 47*Norme transitorie e finali*

1. Fino alla data di entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, che può avvenire anche per stralci territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 30 e 32 del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei piani regolatori comunali approvati in adeguamento ai piani territoriali delle comunità redatti in conformità a questo piano, sono sospese con effetto immediato le previsioni dei piani di coordinamento comprensoriale e dei piani regolatori generali, di cui al Titolo IV della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, divenute incompatibili con il presente piano.

3. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 e le misure di salvaguardia stabilite in sede di adozione del piano, questo piano non trova applicazione fino alla data prevista dal medesimo comma 2, fatte salve le previsioni di maggiore tutela rispetto al piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7. Fino alla stessa data continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni del vigente piano urbanistico provinciale, purché compatibili con questo nuovo piano, che, ai sensi dell'articolo 1 delle relative norme di attuazione, prevalgono sulle prescrizioni degli altri strumenti urbanistici ovvero che vanno osservate in sede di formazione degli stessi.

4. La legge urbanistica regola il coordinamento tra la disciplina d'uso del suolo in relazione al diverso grado di pericolo di cui al capo IV di queste norme e la corrispondente disciplina stabilita per le aree a rischio idrogeologico e per gli ambiti fluviali di interesse idraulico dal PGUAP e dalla normativa provinciale in materia di protezione civile e servizi antincendi.

5. Gli ambiti fluviali di interesse ecologico previsti dal PGUAP costituiscono quadro di riferimento per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale nella disciplina delle aree di cui all'articolo 23 e per le loro varianti. Fino all'adeguamento dei predetti strumenti di pianificazione, gli ambiti fluviali di interesse ecologico non comportano vincoli immediati e diretti all'utilizzazione del territorio.

6. La possibilità di ampliamento prevista dall'articolo 16, comma 3, lettera b) non trova applicazione per gli interventi su edifici che ne hanno già usufruito in base a quanto previsto dal piano urbanistico approvato con legge provinciale n. 26 del 1987.

